

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 529)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

col Ministro della Sanità

(DEGAN)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10,
recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi ammi-
nistrati e di indennità di contingenza

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di continuare nell'azione antinflazione, il Governo, con le misure adottate nell'unito decreto-legge, ha inteso perseguire gli obiettivi di far valere il tasso di inflazione programmato, indicato nella misura del 10 per cento per il 1984 nella relazione previsionale e programmatica per l'anno medesimo, come vincolo alle proprie decisioni ed ai propri comportamenti anche amministrativi, e di agevolare il rilancio delle attività produttive e dell'occupazione.

Per l'efficace conseguimento di tali obiettivi è necessario dare attuazione ad una politica economica volta ad agganciare durvolmente l'economia italiana alla ripresa mondiale mediante lo sviluppo della competitività complessiva del nostro sistema industriale ed il recupero di spazi per gli investimenti produttivi.

Ciò potrà avvenire attraverso comportamenti rigorosi e coerenti in materia di fisco, di politica industriale, di politica occupazionale, specie per il Mezzogiorno, nonché in materia di misure di tariffe e prezzi amministrati e di riordino delle istituzioni sociali.

In tale contesto le disposizioni contenute nell'unito decreto-legge, necessariamente aventi carattere d'urgenza e limitate nel tempo, potranno essere un valido strumento di realizzazione del contenimento dell'inflazione nel tasso programmato per il 1984 e per favorire l'avvio ed il consolidamento di uno stabile processo di ripresa economica del Paese.

Gli interventi predisposti in materia di prezzi e tariffe, di integrazione degli assegni familiari per i redditi medio-bassi, di revisione del prontuario terapeutico nonché per la determinazione del tetto dei punti, per il 1984, della scala mobile sono tra loro strettamente collegati, in modo da raggiungere, tra l'altro, il risultato finale di non ridurre il salario reale.

Le misure adottate sono coerenti con l'invito rivolto al Governo dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali che hanno aderito al protocollo d'intesa propo-

sto dal Governo stesso per l'avvio della politica dei redditi.

Tali misure, per quanto più particolarmente attiene alla programmazione della dinamica salariale, si sono rese necessarie, non essendo stato possibile alle parti sociali, in mancanza di unanimità, conseguire l'efficacia giuridica diretta del protocollo nei rapporti interprivati, ed essendo, d'altra parte, il Governo confortato ed anzi sollecitato a provvedervi dall'invito anzidetto e dal vincolo assunto del perseguimento degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica.

A tutto ciò il Governo ha provveduto con l'unito decreto-legge, del quale si chiede ora la conversione in legge.

In particolare con l'articolo 1 il Governo intende contenere l'aumento del complesso delle tariffe e dei prezzi amministrati in media annua ponderata entro il tasso di inflazione programmato per il 1984. A tal fine, considerato che molte deliberazioni di aumenti sono di competenza di organi della pubblica Amministrazione centrale e decentrata, si è previsto che il Comitato interministeriale prezzi, con propri pareri preventivi vincolanti, assicuri il rispetto delle indicazioni della relazione previsionale e programmatica da parte delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e dei Comitati provinciali prezzi.

L'articolo 2 è dettato dall'esigenza, in attesa della riforma dell'istituto degli assegni familiari, di un adeguamento dei limiti di reddito che determinano il diritto alle prestazioni. La tabella allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, risponde appunto alla rilevata finalità.

Dal reddito familiare indicato nella nuova tabella sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, per la peculiarità della funzione cui essi assolvono.

Nel quadro della manovra diretta al contenimento dell'inflazione, con l'obiettivo già sottolineato di favorire la ripresa economica generale ed il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni, si è reso ne-

cessario modulare la dinamica dei meccanismi automatici di indicizzazione delle retribuzioni, così da assicurarne una crescita complessiva, per effetto di tali meccanismi, compatibile con il tasso programmato di inflazione e razionalmente distribuita nell'anno.

A tal fine, con l'articolo 3, essendosi predeterminedati in non più di 9 punti complessivi gli scatti massimi della contingenza nell'anno 1984, gli stessi sono stati ripartiti, per

ciascun trimestre, in non più di punti 2 dal 1° febbraio, in non più di punti 2 dal 1° maggio, in non più di punti 2 dal 1° agosto e in non più di punti 3 dal 1° novembre 1984.

Al fine di contenere la spesa farmaceutica entro il limite previsto dalla legge finanziaria 1984, l'articolo 4 prevede che la ristrutturazione del prontuario terapeutico venga definita e resa operante entro il 15 aprile 1984. A tale data è differito il termine previsto dall'articolo 32 della citata legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

Decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1984.

**Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di
indennità di contingenza**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e delle direttive emanate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai Comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da attuarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

Articolo 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

Articolo 3.

Per l'anno 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, non possono essere determinati in più di due dal 1° febbraio, in più di due dal 1° maggio, in più di due dal 1° agosto ed in più di tre dal 1° novembre 1984.

Articolo 4.

Il termine di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, per la revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale è differito al 15 aprile 1984.

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA —
ALTISSIMO — DEGAN — GASPARI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED
ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO
DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI**

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.000.001 a 10.000.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.000.001 a 11.000.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.000.001 a 12.000.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.000.001 a 13.000.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.000.001 a 14.000.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.000.001 a 15.000.000		42.000	87.000	126.000
Da 15.000.001 a 16.500.000		34.000	79.000	117.000
Da 16.500.001 a 18.000.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.000.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 21.000.000		15.000	39.000	90.000
Da 21.000.001 a 22.500.000			23.000	81.000
Da 22.500.001 a 24.000.000			15.000	72.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.